

**DETERMINA N. 2/23/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA CELLNEX  
ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA l’istanza della società della società Cellnex Italia S.p.A. del 12 ottobre 2021, acquisita in pari data dall’Autorità con numero di protocollo 403901, con la quale la società ha richiesto l’avvio del procedimento per la risoluzione di controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti del Comune di Napoli avente ad oggetto “*Istanza ex art. 13 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS per l’avvio di un procedimento di risoluzione di una controversia tra la società Cellnex Italia S.p.A. e il Comune di Napoli per la realizzazione di un progetto di copertura DAS, con*

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

*un'infrastruttura facente parte di una rete di telecomunicazioni elettroniche ad alta velocità, nella Metropolitana di Napoli”;*

VISTA la nota dell'11 novembre 2021 2022 (prot.447291), con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato Cellnex Italia S.p.A. ed il Comune di Napoli (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 2 dicembre 2021 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili alla definizione della instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTO il verbale di udienza del 2 dicembre 2021 e rilevata in particolare la comune volontà delle *Parti* di raggiungere un accordo bonario;

VISTA la nota della Direzione del 17/02/2022 (prot. n.0056579) con cui si sollecitavano le *Parti* ai necessari aggiornamenti in ordine alla intrapresa fase conciliativa;

VISTE le note rispettivamente della società Cellnex Italia S.p.A. (prot. n. 0062725) e del Comune di Napoli (prot.n. 0063961) entrambe del 22/02/2022 con cui veniva richiesta la sospensione dei termini procedurali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS;

VISTA l'autorizzazione alla sospensione di cui al precedente alinea concessa dalla Direzione con nota (prot. n.0071514) del 28/02/2022;

VISTA altresì la rinnovata richiesta di sospensione dei tempi procedurali di cui alle rispettive note del Comune di Napoli dell'8 aprile (prot. n.120823) e della società istante Cellnex Italia S.p.A. dell'11 aprile c.a. (prot. n.121500);

VISTA la nota della Direzione del 14 aprile 2022 (prot. n.126821) con cui in via eccezionale veniva concessa alle *Parti* una ulteriore sospensione in ragione della complessità tecnica affrontata per la finalizzazione dell'accordo;

VISTI tutti gli atti formati dalle *Parti* ed acquisiti per conoscenza dalla Direzione rivolti a dimostrare l'evoluzione del percorso conciliativo intrapreso;

VISTA la nota del 19 gennaio 2023 (prot.n.14240) con cui la Direzione ha sollecitato la formalizzazione della necessaria rinuncia, finalizzata all'archiviazione del procedimento per intervenuta conciliazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTE la nota prodotta dalla società istante Cellnex S.p.A. in data 19 gennaio 2023 (prot. n.15827) con le quali è stata formalizzata la rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del *Regolamento*, in considerazione del raggiunto accordo mediante la stipula di convenzione tra la società Cellnex Italia S.p.A. e il Comune di Napoli;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 22, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti regolamentari per procedere all'archiviazione del procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

#### **DETERMINA**

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Cellnex Italia S.p.A. ed il Comune di Napoli.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

**IL DIRETTORE**

Antonio Provenzano